

Comunità della Vallagarina

Articolo 54 della Legge
provinciale 22 aprile 2014, n. 1 e relativo
regolamento attuativo
- definizione di alcuni aspetti regolamentari e/o
procedimentali -

Titolo: definizione di idoneità

Riferimento normativo: Gli enti locali definiscono i criteri di idoneità dell'alloggio oggetto dell'intervento.

Disciplina: *Per idoneità dell'alloggio si intende quanto previsto all'articolo 6 delle disposizioni attuative.*

Titolo: proprietà dell'unità abitativa oggetto dell'intervento

Riferimento normativo: l'articolo 2, comma 3 stabilisce che è definita "prima casa di abitazione" l'alloggio nel quale il richiedente ed il proprio nucleo familiare abbia o intenda portare la residenza anagrafica e che tale alloggio costituisca l'unica proprietà idonea del medesimo nucleo.

Disciplina: *nel caso di interventi di risanamento su immobili non di proprietà del richiedente al momento della presentazione della domanda, l'intavolazione della proprietà dovrà avvenire entro i termini previsti dal comma 1 dell'articolo 11 delle disposizioni attuative, ovvero al momento della presentazione della documentazione ai fini dell'erogazione finale del beneficio.*

Titolo: limite rendita catastale seconda proprietà

Riferimento normativo: l'articolo 3, comma 1, lettera d) stabilisce che possono accedere alle agevolazioni i richiedenti che non siano proprietari di altra unità abitativa con rendita catastale rivalutata superiore a 120,00 euro. In deroga le Comunità e il Territorio Val d'Adige possono, con proprio provvedimento, stabilire una rendita catastale comunque non superiore a 250,00 euro.

Disciplina: *Il limite di rendita catastale relativamente all'eventuale proprietà di altra unità abitativa viene confermato in euro 120,00.*

Titolo: limite minimo e massimo della spesa ammessa a contributo

Riferimento normativo: l'articolo 5 stabilisce che:

comma 3 - la spesa massima ammessa a contributo per gli interventi di acquisto e di acquisto e risanamento non può essere superiore a euro 200.000,00 (duecentomila); in deroga le Comunità e il Territorio Val d'Adige possono, con proprio provvedimento, aumentare o diminuire tali limiti entro una percentuale massima del 15 per cento

comma 4 - la spesa massima ammessa a contributo per gli interventi di risanamento non può essere superiore a euro 100.000,00 (centomila) e non sono ammissibili a contributo interventi la cui spesa ammissibile risulti inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila); in deroga le Comunità e il Territorio Val d'Adige possono, con proprio provvedimento, aumentare o diminuire tali limiti entro una percentuale massima del 15 per cento.

Disciplina: *si confermano sia i valori di spesa massima ammissibile a contributo (200.000,00 per acquisto e acquisto/risanamento e 100.000,00 per risanamento) che di spesa minima sostenuta (50.000,00 per interventi di risanamento) previsti.*

Titolo: termine proroga per l'ultimazione lavori

Riferimento normativo: l'articolo 10 stabilisce che:

comma 2 - il termine per la stipulazione del contratto di compravendita per gli interventi di acquisto è fissato con il provvedimento di ammissione e non può essere superiore a 24 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di adozione del provvedimento di ammissione; tale termine potrà essere prorogato per giustificati motivi.

comma 4 - Il termine per l'ultimazione dei lavori nel caso di interventi di risanamento e di acquisto e risanamento è fissato con il provvedimento di ammissione e non può essere superiore a 24 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di adozione del provvedimento di ammissione; tale termine potrà essere prorogato per giustificati motivi.

Disciplina: *Il legislatore ha omissis di definire un limite alla proroga dei termini. E' opportuno tuttavia disporre al riguardo nel senso che la proroga dei termini può in entrambi i casi essere concessa una sola volta e per un periodo massimo di mesi 12.*

Titolo: documentazione per la concessione ed erogazione dei contributi

Riferimento normativo: l'articolo 11 comma 11 prevede quale sia la documentazione da presentare ai fini della concessione ed erogazione dei contributi.

Disciplina: oltre alla documentazione prevista dal comma 1 il richiedente deve attestare con dichiarazione resa in forma di atto notorio la proprietà dell'alloggio oggetto dell'intervento.

Titolo: rendicontazione spesa sostenuta

Riferimento normativo: l'articolo 11, comma 1, lettera d) delle disposizioni attuative, detta tra l'altro in ordine alla rendicontazione delle spese sostenute.

Disciplina: le fatture dovranno essere intestate esclusivamente al/ai richiedente/i. I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario a valere su un c/c intestato al/ai richiedente/i medesimo/i ovvero con bonifici bancari il cui ordinante/i coincide/ono con il/i richiedente/i.